001121

Roma, 8 MAG. 2007

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO
UFFICIO VI

N. DGSA/VI/ 3782 - P
Risposta al Foglio del
N.

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

AGLI UVAC E PIF
LORO SEDI

ALL' UFFICIO III
DELLA D.G. SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
SEDE

E p.c.

AL MIPAAF
FAX 06 4819714/ 4665643

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
FAX 06 8079252

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL BENESSERE ANIMALE
FAX 030 2290382

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
FAX 06 85451252/ 85451250

ALLA CONFAGRICOLTURA
FAX 06 68801051

ALLA CONFEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI
FAX 06 4743122

ALLA CIA
FAX 06 3227400

ALL'ASSOCARNI
FAX 06 69925101

ALL'UNICEB
FAX 06 5914843

ALL'A$S.I.CA.
FAX 06 5915044

ALLA CoM.O.S.
FAX 059340543

ALL'ASSO.TRA.BE.
FAX 0171413119

ALLA CONFTRASPORTO
FAX 06 5816389

ALLA CIM
FAX 06 87186078

ALLA F.N.O.V.I.
FAX 06 4744332

ALL'ANMVI
FAX 0372 403526

AL SIVEMP
FAX 06 8848446

ALLA LAV
FAX 06 4461326

Oggetto: regolamento (CE) 1/2005 – allegato I, capo I idoneità al trasporto: gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie.

REGIONE DEL VENETO
G.R.S.S.S.
UNITÀ DI PROGETTO SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE
- 9 MAG 2007
Prot. N. 258995

Il Direttore

Il regolamento 1/2005 all'allegato I, capo I, punto 2 stabilisce che gli animali affetti da lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto e se presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso.
Tuttavia al punto 3 dello stesso allegato è precisato che se gli animali presentano malattie o lesioni lievi possono essere ritenuti idonei al trasporto purché non si arrechino loro sofferenze addizionali, nei casi "dubbi" deve essere chiesto il parere veterinario.
In tali casi si ritiene necessario che il veterinario attesti l'idoneità degli animali trasportati verso il macello mediante apposita certificazione redatta in duplice copia (fac-simile allegato 1); una copia rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello.

Le Regioni e le Province autonome possono, in base alle esigenze locali, prevedere che la suddetta certificazione venga rilasciata dal veterinario ufficiale o incaricato di pubblico servizio o, in alternativa, da un medico veterinario libero professionista che ha in cura gli animali e ne conosce la storia clinica.
Si ritiene opportuno precisare che il medico veterinario è l'unica figura professionale in grado di valutare lo stato di benessere degli animali e di fornire un supporto adeguato all'allevatore per la gestione degli stessi al fine del loro benessere, anche nell'ottica delle garanzie di sicurezza degli alimenti di origine animale.

Al fine di risolvere le numerose criticità che possono presentarsi nella gestione degli animali malati o feriti si forniscono indicazioni relativamente alle procedure operative cui attenersi in allevamento per garantire il rispetto del benessere animale, nonché l'applicazione della norma in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
A tal proposito si richiama il D.Lgs. 146/01 (attuazione della direttiva 98/58/CE), che al punto 4 dell'allegato sancisce "*gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario .....omissis.....*".

Gli animali dichiarati idonei al trasporto, conformemente al punto 3, capo I dell'allegato I, in caso di necessità possono essere caricati e scaricati dal mezzo di trasporto mediante appositi strumenti quali barelle, rampe pneumatiche o speciali casse mobili, al fine di arrecare loro minor sofferenza possibile.

La mancanza di cure dovute nonché il carico e lo scarico mediante trascinamento con corde, verricelli o l'uso di pale o altri strumenti che procurano lesioni o ulteriori sofferenze, configurano, per i casi non elencati nella norma speciale, "reato di maltrattamento" ai sensi dell'art. 544 ter del c.p. (come modificato dalla legge 189/04).

Il veterinario ispettore al macello verifica la certificazione di idoneità e, nel caso in cui riscontri la presenza di animali non deambulanti, affetti da lesioni o che si trovano in una delle condizioni di intrasportabilità previste dal regolamento, effettua tutti gli accertamenti necessari a stabilire se tale situazione fosse preesistente al carico o se si sia verificata durante il trasporto.

Inoltre informa il servizio veterinario competente per territorio nel quale si trova l'allevamento d'origine, affinché venga intensificata l'attività di vigilanza sull'allevamento stesso e vengano accertate eventuali responsabilità.

Gli animali che, al contrario, presentano lesioni o patologie che li rendono inidonei al trasporto possono essere sottoposti alla macellazione d'urgenza in allevamento (ai sensi dei regolamenti 853/04/CE e 854/04/CE), ove non sussistano evidenti motivi di inidoneità delle carni per il consumo umano, o abbattuti sul posto, al fine di evitargli ulteriori sofferenze.
L'abbattimento sul posto deve essere eseguito nel più breve tempo possibile mettendo in atto le misure necessarie a provocare la morte rapidamente e nel modo più indolore possibile, ricorrendo ad uno dei metodi riportati nel documento **"metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina"** pubblicato sul sito web del Centro di Referenza Nazionale per il benessere degli animali.
(www.bs.izs/Referenza/Benessere/BenessereAnimale.htm).
A seconda del metodo di abbattimento utilizzato, l'operazione viene eseguita direttamente dal medico veterinario o da personale specificatamente formato, sotto la sua sorveglianza.
Se il veterinario che pratica o dispone l'abbattimento sul posto è un libero professionista, deve rilasciare una certificazione attestante la diagnosi ed il metodo di abbattimento utilizzato e deve, inoltre, prontamente informare il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio al fine degli adempimenti previsti dalle norme sanitarie vigenti in materia di anagrafe zootecnica e profilassi delle TSE. Lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n.1774/2002.

Durante le operazioni di abbattimento, qualunque sia il metodo prescelto, devono essere messe in atto misure volte a garantire sia la tutela del benessere dell'animale, che l'incolumità degli operatori. A tal fine si sottolinea l'opportunità di incentivare, per una buona gestione dell'azienda l'adozione di manuali di "buone pratiche di allevamento" o di "autocontrollo" che contemplino una sezione dedicata alla gestione degli animali non idonei al trasporto ed alle corrette procedure di abbattimento sul posto.

Le Regioni e Province autonome, nell'ambito dei programmi di controllo del benessere negli allevamenti devono verificare il rispetto delle indicazioni previste dalla presente nota ed intensificare i controlli nelle situazioni di "rischio".
Le Associazioni dei produttori, eventualmente in collaborazione con il Ministero della salute e con i servizi veterinari delle Regioni e Province autonome, devono implementare campagne di informazione/sensibilizzazione degli allevatori e dei trasportatori affinché questi vengano edotti sulle disposizioni di cui al regolamento 1/2005 e sui contenuti della presente nota esplicativa.
Nella formazione degli allevatori particolare attenzione deve essere data alle azioni preventive nel management aziendale in relazione alle lettiere, al miglioramento dell'igiene d'allevamento ed alla gestione dei soggetti "problema".

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 1

ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI (allegato I, capo I, punto 3)

Il sottoscritto dr. _____ attesta di essersi recato il giorno _____alle ore _____presso l'allevamento _____ codice aziendale_____ sito nel comune di _____ di proprietà/condotto dal sig. _____ e di aver autorizzato lo spostamento per la macellazione d'emergenza presso il macello (specificare nome ed indirizzo) _____
dell'animale sotto indicato:

SPECIE	IDENTIFICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA

ANAMNESI:

RISULTATO DELL'ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI:

L'INVIO AL MACELLO PUO' AVVENIRE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI CARICO E DI TRASPORTO:

1. invio tempestivo al macello;
2. preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione
3. carico, scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al regolamento 1/2005
4. durante le operazione di carico e di trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale.

Data _____

IL VETERINARIO
(timbro e firma)
_____

Letto e sottoscritto per accettazione
IN FEDE

ALLEVATORE/DETENTORE
.....

IL TRASPORTATORE
.....